



All. "A"

COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Settore 1

Servizio 3
Politiche Sociali

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

Tra il Comune di Torretta con sede in Piazza Vittorio Emanuele 29, codice fiscale 80004000818, rappresentato dal _____ nella qualità di Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali (giusto provvedimento _____

e

il _____, residente a _____, nella qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa _____ d'ora in avanti designato con il termine Ente;

PREMESSO

Che il Comune di Torretta al fine di procedere all'accreditamento degli Enti per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado ha pubblicato l'avviso prot. n. _____ del _____;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 154 del 20/10/2020 ha approvato l'Albo degli Enti accreditati per la gestione del suddetto servizio;

Che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. _____ del _____ il Servizio è stato affidato alla Società Cooperativa _____ con sede legale in _____, partita IVA e C.F. _____, iscritta all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86, sezione inabili, con decreto n. _____ del _____ per tutto quanto sopra:

Si Concorda e si stipula quanto segue

ART.1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Patto di Accreditamento il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel territorio comunale di Torretta.

ART. 2 – Finalità del servizio

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell'alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico compreso laboratori, gite, attività extracurricolari nonché di garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile come stabilito dall'art. 34 della Costituzione, agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico.

In particolare il servizio si propone di:

- Garantire e favorire l'integrazione scolastica;
- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;
- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola.

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:

- l'applicazione di buone prassi;
- il raccordo tra enti e istituzioni (A.S.P., organismi scolastici, servizi territoriali);
- il raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, educatori, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);
- incontri periodici per la verifica del progetto.

Il servizio è volto pertanto:

- a raggiungere e mantenere le migliori capacità di autonomia dell'alunno con disabilità, previa valutazione da parte dell'ASP;
- a garantire supporto e mediazione al percorso pedagogico didattico di competenza dei docenti curricolari e del docente specializzato per il sostegno;
- all'adempimento, per gli alunni con disabilità che ne dovessero avere necessità, di attività specialistiche di utilizzo di strumenti, ausili e protesi, le cui funzioni non sono legate all'assistenza igienico-personale diversamente di competenza del primo segmento di assistenza base;
- all'utilizzo della Lingua dei Segni, ripetizione labiale, presa appunti e altre metodologie; Braille; C.A.A. (comunicazione aumentativa alternativa) in base alla disabilità di interesse;
- al raggiungimento di autonomie e di livelli di socializzazione a beneficio delle disabilità intellettive e/o relazionali (ritardi mentali, autismo, etc...).

ART.3- Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel territorio comunale di Torretta, che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione come da diagnosi funzionale e verbale ad essa allegato.

Alle famiglie degli alunni disabili aventi diritto il servizio verranno rilasciati dei buoni nominativi e non trasferibili in numero corrispondente alle ore indicate nella scheda di attivazione dell'intervento compilata dall'ufficio promozione sociale e territoriale del Comune di Torretta

ART.4 – Modalità organizzative

L'Ente accreditato garantisce che il servizio di cui al presente Accreditamento sarà espletato con la massima cura e diligenza nel rispetto puntuale delle indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico di accreditamento (**parte integrante del presente atto**) e dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari, garantendo altresì:

- che il servizio sarà fornito agli utenti (genitori degli utenti) aventi titolo così come individuati dagli uffici comunali competenti previa consegna dei voucher settimanali e nominativi;
- di rispettare il piano individualizzato predisposto dal servizio di N.P.I. e dal gruppo di lavoro per il sostegno;
- di garantire mezzi idonei e personale qualificato (così come specificato nel bando/avviso) così da assicurare la buona qualità ed efficienza delle prestazioni;
- di consegnare al momento della sottoscrizione dell'accREDITAMENTO, l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato con indicazione per ciascuno dei titoli professionali posseduti, dell'area/categoria/natura del rapporto di lavoro e delle ore di lavoro, corredato da curriculum vitae;
- di fornire gli operatori di tesserino con foto riportante l'indicazione del soggetto accreditato, e firma del legale Rappresentante e vidimazione da parte dell'ufficio Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Torretta;
- di comunicare con immediatezza eventuali sostituzioni del personale rispetto all'elenco presentato e garantire la sostituzione del personale nell'evenienza in cui lo stesso non osservi un comportamento adeguato alle esigenze del servizio e dell'utenza;

- di sostituire gli eventuali operatori assenti per qualsivoglia motivo entro le 24 ore successive e sino al rientro degli operatori titolari;
- di dare immediata comunicazione all'Ufficio Promozione Sociale e Territoriale, per situazioni straordinarie riguardanti l'andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti;
- di provvedere a copertura assicurativa infortuni nonché a copertura assicurativa RC per danni a terzi durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del servizio;
- di comunicare per iscritto all'Ufficio Promozione Sociale e Territoriale il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- di rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy;
- di applicare ai lavoratori dipendenti il vigente CCNL di settore ed ai lavoratori a progetto o similari condizioni non dissimili a quelle praticate per il personale dipendente;
- di assicurare gli operatori presso gli istituti previdenziali ed assistenziali;
- di stipulare apposita assicurazione per gli eventuali danni arrecati a terzi, tenendo indenne l'Amministrazione comunale da qualsivoglia rischio.

ART. 5 - L'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione

L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione deve essere in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità. Le figure professionali autorizzate a svolgere il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono le seguenti:

- 1) Operatore specializzato;
- 2) Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni);
- 3) Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista;

I requisiti professionali che devono essere posseduti dagli operatori sono specificati nell'avviso di accreditamento.

ART. 6 - Valore del voucher

Il valore orario unitario di un voucher risulta pari ad € 21,26 h (escluso IVA in ragione di legge) non definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora. Gli assistiti potranno beneficiare di un numero massimo di n.4 voucher mensili di prestazioni assistenziali per i soggetti che necessitano assistenza all'autonomia e la comunicazione per n. 5 giorni alla settimana coincidenti con le giornate di frequenza scolastica, per un numero massimo di 10 ore giornaliere. Il numero dei voucher dipende, comunque, dall'effettiva disponibilità finanziaria dell'Ente e dal monte ore settimanale indicato nella scheda di attivazione dell'intervento compilata per l'alunno beneficiario.

In caso di sospensione delle attività scolastiche, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.18 del 17/03/2020, per quarantena della classe e/o chiusura della scuola e in caso di didattica a distanza il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, in accordo con il genitore, con l'Istituzione scolastica, i servizi comunali ed eventualmente specialistici, potrà essere erogato o a domicilio o da remoto o misto (domicilio e remoto), nelle modalità e nei tempi che saranno stabilite in base ad un progetto individualizzato per minore.

ART. 7 - Pagamenti

Il Comune di Torretta, si impegna a liquidare al soggetto accreditato quanto dovuto sulla base delle rendicontazioni bimestrali presentate, accompagnate da documentazione fiscale secondo le normative di settore, nonché da autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, corredata dalle copie dei voucher utilizzati dall'utente riportanti la data di utilizzo, il timbro e firma dell'Istituzione scolastica e la firma del Titolare/Legale Rappresentante del Comune associato che ha rilasciato i buoni servizio.

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al superiore comma o recanti cancellature e/o abrasioni. Alla liquidazione si provvederà entro trenta giorni dalla presentazione dei resoconti bimestrali, fatte salve le disposizioni vigenti in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC, Equitalia etc) e previa acquisizione agli atti di relativa, pertinente fatturazione elettronica corredata dai fogli di firma degli operatori vidimati dall'Ente accreditato;

ART 8 - Controllo e Vigilanza

Sul servizio svolto dal Soggetto accreditato sono riconosciute all'Ufficio Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Torretta ampie facoltà di controllo sul corretto funzionamento del servizio tramite il Responsabile del Procedimento del suddetto Comune. Sono riconosciute altresì, facoltà di controllo sul rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive. Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza si procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati invitando l'Ente accreditato a rimuovere l'inadempienza contestata e presentare entro 8 giorni le controdeduzioni. La eventuale contestazione successiva, determina la revoca dell'accreditamento ed ogni altra conseguenza di legge, salvo risarcimento dei danni.

ART 9 – Divieto di cessione

E' fatto divieto al soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del buono servizio. Il presente accreditamento è soggetto a revoca, previo preavviso, nel caso di violazione di cui alle modalità indicate. nel caso in cui il Soggetto accreditato intenda rinunciare dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune di Torretta con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 10 – Obblighi e oneri generali

Gli operatori dell'Ente accreditato dovranno effettuare le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio, essi devono inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei soggetti assistiti. Il personale dipendente dell'Ente accreditato dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o in funzione dello stesso.

ART. 11 - Validità temporale

Il presente patto di accreditamento decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021. Esso potrà essere registrato a cura della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (D.P.R. 131/86).

ART.12 - Foro competente e rinvio

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Palermo. Per quanto non contemplato nel presente patto si rimanda alle vigenti disposizioni normative di settore del Codice di Procedura Civile.

Torretta _____

Il Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali _____

IL Legale Rappresentante dell'Ente per la Cooperativa _____